



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

**MANUTENZIONE DEL VERDE RIGUARDANTE GLI SPAZI PERIMETRALI DI
PROPRIETA' O IN GESTIONE DELL'IACP DI CASERTA E PROVINCIA**

DURATA TRIENNALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Maggio 2015
(aggiornato Marzo 2016)

Il progettista
Ing. Carmine Crisci

Visto il R.U.P.
Ing. Attilio Reggiani



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PULIZIA A VERDE RIGUARDANTE GLI SPAZI ESTERNI PERTINENZIALI DI PROPRIETA' E/O IN GESTIONE DELL'I.A.C.P. DI CASERTA DURATA TRIENNALE

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO – CATEGORIA SPECIALISTICA

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina la gara a procedura aperta ex art. 55 del Codice Appalti, per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria del verde, necessaria per un adeguato e decoroso mantenimento delle aree a verde e spazi condominiali, individuati nelle aree di proprietà o in gestione dell'Istituto.

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art. 53 comma 4 biennio IV° e V° del Codice dei Contratti e art. 45 comma 7 del regolamento.

Gli edifici oggetto dei lavori di M.O. di cui al presente appalto sono quelle di cui all'Elenco.

La descrizione delle operazioni afferenti i lavori oggetto del presente appalto è riportata nel presente C.S.A., all'art. 3.

Le prestazioni di manutenzione oggetto dell'appalto sono quelle indicate come categoria specialistica "OS24" dell'allegato "A" del D.lgs. 163/06 all. "A".

L'esecuzione dei lavori prevede la contemporanea presenza degli assegnatari, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'Appaltatore a fronte di questo onere.

Ai fini della qualificazione essendo prevista la possibilità di ulteriori sei mesi di estensione dell'appalto, è richiesta l'iscrizione almeno alla II^a classe della categoria OS24.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO- VARIAZIONE DELLE OPERE E DELLE SPESE

L'importo a base d'asta dei lavori compresi nell'appalto ammonta complessivamente ad **€ 240.000,00**: di cui **€. 6.000,00** quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed **€. 150.000,00** per incidenza manodopera.

Detto importo a base d'asta è puramente indicativo e potrà variare in più o in meno in dipendenza delle variazioni delle diverse quantità di lavoro e di altre non previste, nonché per eventuali incrementi in conseguenza dell'inserimento di nuove localizzazioni o per diminuzione, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per richiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi anche se l'importo complessivo dei lavori supererà o si ridurrà oltre i limiti previsti dall'art.161 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

L'importo contrattuale sarà ripartito per anno finanziario in modo proporzionale, sarà cura anche dell'impresa verificare il rispetto del budget programmato.

L'IACP di Caserta si riserva altresì di individuare nell'ambito del proprio patrimonio, zone specifiche di intervento, limitando l'oggetto del contratto solamente ad alcune di esse, procedendo ad affidare, con una nuova gara d'appalto, la manutenzione ordinaria degli edifici che ricadono nelle zone non più interessate dal presente contratto.

L'individuazione delle zone sarà definita dall'Istituto, in base a propri criteri di convenienza economica.

Sin d'ora si precisa che qualora l'I.A.C.P. si avvalga di quanto riportato nei commi precedenti l'impresa non potrà accampare alcuna pretesa.

ART. 3 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le attività saranno articolate con i requisiti minimi indicati nella parte seconda e comprendono:

1. Fresatura;
2. Zappatura;
3. Diserbo;
4. Irrigazione;
5. Concimazione;
6. Potatura siepi e alberi;
7. Abbattimento alberature;
8. Trattamenti antiparassitari ed anticrittogamici;
9. Taglio, arieggiamento e risanamenti erbosi;
10. Sistemazione aiuole;
11. Rivestimento di scarpate;
12. Pulizia pareti, muri di sostegno e simili;
13. Controllo erbe infestanti su aree nude;
14. Trasporto a discarica e smaltimento del materiale di risulta;
15. Verifiche disposizioni D.L. su essenze arboree.

Durante l'esecuzione dei lavori la Ditta è tenuta a salvaguardare i sottoservizi esistenti.

ART. 4 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale si intendono appaltati a misura mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara (art. 82 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006), L.R. 3/07 – art. 43

L'aggiudicazione dei lavori è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria mentre per il Committente è subordinata all'approvazione dei successivi provvedimenti autorizzativi e di ratifica.

ART. 5 – TIPI DI INCARICHI

Gli incarichi di **“Ordinaria Manutenzione”** dovranno essere evasi nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori, quelli di **“Pronto intervento”** nelle ventiquattro ore successive ed infine gli interventi a seguito di Ordinanze, urgenze, etc. dovranno essere eseguiti **“ad horas”**.

ART. 6 – REPERIBILITA'

La gestione delle richieste di intervento verrà effettuata dall'Ufficio Manutenzione; l'Impresa esecutrice dovrà attrezzarsi in modo da rendere perfettamente efficace un recapito capace di riceverle in ogni momento ed in ogni modo (in forma scritta, verbale e telefonica).

ART. 7 – OPERE SCORPORATE

L'IACP si riserva di fare eseguire direttamente a ditte specializzate, senza che l'Appaltatore possa fare eccezioni o richiedere compensi, alcune categorie di lavoro abissognevole o non di assistenza muraria, nel caso che non siano eseguite dall'impresa appaltatrice entro i limiti temporali impartiti con ordine scritto.

ART. 8 – OPERE DA ESEGUIRE A MISURA

Le opere da eseguire a misura sono quelle che a insindacabile giudizio della D.L. risulteranno definibili

con i prezzi unitari composti di cui all'elenco prezzi al quale fa riferimento il presente capitolato e pertanto saranno oggetto di preventiva stima.

In caso di necessità la D.L. potrà dare disposizioni per l'esecuzione dei lavori a misura anche senza stima preventiva delle opere, ma con ordine scritto dettagliando tutte le categorie di lavoro da eseguire, nonché l'importo di massima che non potrà essere superato, salvo benessere della D.L. stessa.

La Ditta appaltatrice è tenuta a restituire debitamente sottoscritta per accettazione, la relazione di stima, inviata con l'ordine di esecuzione dei lavori.

Eventuali discordanze nella valutazione delle opere ordinate, dovranno essere fatte presenti alla D.L., che assumerà le opportune decisioni.

Per la misurazione delle opere saranno adottati i criteri riportati sul Capitolato Speciale tipo per l'appalto dei lavori edilizi secondo il testo redatto dal Ministero dei LL.PP.

ART. 9 – OPERE DA ESEGUIRE IN ECONOMIA

OMISSIS. – Non sono previsti lavori in economia.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 10 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per la parte ancora in vigore;
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) l'Elenco Prezzi Unitari;
- d) Elenco Fabbricati;
- e) Capitolato Speciale di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- f) il Piano Sostitutivo della Sicurezza;
- g) il Piano Operativo della Sicurezza;
- h) il DUVRI.

ART. 11 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione della legge, del regolamento e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione degli assetti proprietari e della composizione societaria e, se assoggettata alla comunicazione ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991, a provvedere all'inoltro del relativo aggiornamento.

ART. 12 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge n. 2248 del 1865.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell'articolo 94 del regolamento generale.

ART. 13 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DIREZIONE TECNICA

Qualora il titolare o legale rappresentante dell'Impresa Appaltatore non conduca personalmente i lavori, dovrà farsi rappresentare in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del C.G.A. (DM 145/2000) e comunque da persona fornita di idonei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Il domicilio legale presso il quale la Stazione appaltante, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare atti, anche a mezzo di ufficiale giudiziario, sarà la sede dell'Appaltatore dichiarata nell'offerta.

L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del C.G.A. (DM 145/2000), le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, a ricevere e a quietanzare.

Ogni variazione a quanto sopra richiesto deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Stazione appaltante.

La Direzione dei Lavori è a carico dell'Ente appaltante.

L'impresa è comunque tenuta alla nomina di un direttore di cantiere, e del quale ne sosterrà l'onere economico (perito agrario, agronomo od omologo) che sia a disposizione dell'Amministrazione per la comunicazione degli ordinativi e/o per consulenze di ordine tecnico che, all'uopo possono essere richieste.

Al suddetto tecnico competerà, inoltre, il rispetto delle norme antinfortunistiche.

Il nominativo del suddetto tecnico, controfirmato per accettazione, dovrà essere comunicato all'Ente appaltante all'atto della consegna dei lavori.

Il direttore tecnico dovrà essere facilmente reperibile dalle 8.00 alle 20.00 di ogni giorno tramite cellulare fornito, a proprie spese, dall'Appaltatore.

CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 14 – CONSEGNA E INIZIO LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'art. 153 e 154 (D.Lgs 207/2010); in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. A tale anticipata consegna, sotto riserve di legge, l'appaltatore non può rifiutarsi.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia d'inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici,

inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

ART. 15 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di anni **tre** a far data dal verbale di consegna dei lavori.

L'impresa assuntrice dei lavori di manutenzione è comunque tenuta a garantire su richiesta dell'Amministrazione il servizio per almeno ulteriori mesi **sei** successivi alla scadenza agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto di appalto.

ART. 16 – ORDINATIVI DEI LAVORI

La designazione delle prestazioni richiesta all'Appaltatore, viene specificata mediante ordinativi redatti dalla Direzione dei lavori nei modi previsti dal "Regolamento interno di esecuzione Lavori di Manutenzione Ordinaria", e controfirmati per accettazione dalla Ditta esecutrice e/o dal tecnico di cui al precedente art.13.

Detti ordinativi potranno riguardare anche una sola delle voci comprese nell'elenco prezzi, anche di minima entità, senza che per questo l'assuntore possa richiedere compensi particolari di alcun genere.

A corredo di ciascun intervento dovrà essere prodotta, a cura dell'Appaltatore, idonea documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi prima e dopo lo svolgimento del lavoro, nonché la sua data di esecuzione.

ART. 17 – TEMPI DI ESECUZIONE

L'appaltatore dovrà dare corso ai singoli interventi relativi alla materia di cui al contratto, dopo l'avvenuto ricevimento dei rispettivi ordini entro il termine che verrà prestabilito con la priorità determinata dalla rilevanza degli interventi stessi secondo quanto stabilito.

La durata sarà la minima indispensabile in relazione al tipo ed entità delle riparazioni o manutenzioni.

In caso di urgenza gli ordini potranno anche essere telefonici o verbali, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

L'appaltatore dovrà dare corso immediato alle opere che a giudizio della D.L., verranno dichiarate urgenti e disporre dei mezzi, materiali e mano d'opera **anche nei giorni non lavorativi e se necessario con prolungamento del normale orario di lavoro.**

Per tali prestazioni non verranno riconosciuti sovrapprezzi nella mano d'opera, pur restando ovviamente obbligata l'impresa ai riconoscimenti dovuti.

Sono previste tre tipi di prestazioni:

- 1) **"Ordinaria Manutenzione"** che non riveste carattere di urgenza, ma che comunque deve essere eseguita nei termini prescritti dalla Direzione Lavori, nell'ambito della ordinaria programmazione degli stessi.
- 2) **"Pronto intervento"** da eseguirsi immediatamente entro le 24 ore successive all'ordinativo;
- 3) Interventi da eseguire **"ad horas"** a seguito di ordinanze da parte delle autorità competenti (Prefetto, Sindaco, Vigili del Fuoco, ASL, etc.) che possono compromettere la pubblica e privata incolumità ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

Trattandosi di lavori in edifici abitati, l'Impresa sarà tenuta ad adottare tutte le cautele imposte dai regolamenti locali, nonché quelle necessarie a ridurre al minimo il disagio degli occupanti dello stabile.

Il mancato rispetto delle citate modalità di intervento farà scattare le penali previste nel presente Capitolato.

ART. 18 – PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato negli ordini delle singole lavorazioni per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori vengono applicate le seguenti penalità:

- a) **“Ordinaria Manutenzione”** € 30,00 per ogni giorno in più rispetto alla fine dei lavori prevista nell'ordinativo;
- b) **“Pronto Intervento”** € 100,00 per ogni giorno di mancato intervento come da ordinativo di servizio;
- c) **“ad horas”** € 100,00 per mancato intervento oltre i tempi previsti e € 50,00 per ogni ora di ritardo (oltre la prima ora);

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 136 del Codice, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 19 – ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCSSIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi D.O. esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 o ai piani di sicurezza sostitutivi del capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o il suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione

d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Qualora la Ditta appaltatrice non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali o facesse riscontrare manchevolezze nell'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante avrà, in ogni momento, il diritto di provvedere mediante l'esecuzione d'ufficio eseguita in economia, in danno della Ditta stessa.

Per l'esecuzione di tali prestazioni la Stazione Appaltante farà uso delle somme che risultassero a credito della Ditta appaltatrice e di quelle depositate a garanzia.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e d'esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di ripetute inadempienze od omissioni che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere, ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza come in precedenza specificato, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 20 – ANTICIPAZIONE – PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi del disposto normativo art. 8 comma 3 bis Legge n. 11/2015, sarà corrisposta l'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo netto contrattuale, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 140 comma 2.3.4. del D.P.R. 207/2010.

ART. 21 – ELENCO DEI PREZZI UNITARI

L'elenco dei prezzi unitari è quello riportato nell'elaborato "Elenco dei Prezzi Unitari".

Qualunque siano le circostanze di tempo e di luogo, i prezzi da applicare saranno quelli desunti dal prezzario di contratto, senza ulteriori maggiorazioni. Ciò significa che qualunque sia la località della provincia di Caserta o in ore di lavoro non normali, il prezzo riconosciuto sarà sempre lo stesso e pari a quello praticato di cui all'elenco prezzi.

I prezzi s'intendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili e rappresentano quindi quanto in complesso l'Amministrazione s'impegna a pagare, senza che possano essere presi in considerazione oneri aggiuntivi diretti o indiretti (es. trasporti, tasse, movimentazione, utili, attrezzature, diritti di chiamata, ripetuti sopralluoghi, etc.), comunque necessari per assicurare la funzionalità dell'elemento installato. Si ricorda che i prezzi esposti devono essere intesi anche comprensivi degli oneri aggiuntivi, derivanti dalla necessità di produrre la documentazione tecnica e di provvedere alla certificazione.

Per quanto attiene alla contabilizzazione delle eventuali opere in economia, i prezzi di applicazione relativi alla mano d'opera ed ai materiali e Noli saranno quelli indicati nel Bollettino della Camera di Commercio della Provincia di Caserta vigenti al momento dell'offerta e da assoggettare allo stesso ribasso d'asta offerto, nei modi previsti al successivo art. 26 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 22 – PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti verranno effettuati nelle forme e con le modalità stabilite dal Regolamento approvato con D.Lgs 207/2010 di attuazione del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 in materia di LL.PP. e s.m.i.

Per il pagamento degli acconti, al netto della ritenuta dello 0,5% di cui all'art.7, comma 2 del capitolato generale approvato con D.M. n.145/2000, la Direzione Lavori, in contraddittorio con l'impresa, provvederà a redigere appositi Stati di Avanzamento lavori al **raggiungimento di un importo, al netto delle ritenute contrattuali, non inferiore a euro 20.000,00 (euro ventimila/00).**

Ai sensi del titolo XI del D.Lgs 207/2010, sulla base dei prezzi unitari di progetto, agli importi degli stati d'avanzamento (SAL) verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e l'importo della manodopera non siano soggetti a ribasso – ai sensi dell'art. 82 comma 3bis del Codice appalti.

Tutti gli oneri non soggetti a ribasso verranno corrisposti con le modalità sopra indicate all'atto della redazione degli acconti relativi agli Stato d'Avanzamento Lavori.

Preventivamente l'impresa dovrà fornire la seguente documentazione:

- › certificato di correttezza contributiva;
- › copie autentiche dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi;
- › dichiarazione resa dal titolare dell'impresa, nelle forme previste dalla legge, in ordine alla corrispondenza fra i versamenti contributivi, di cui al punto precedente, e la forza lavoro effettivamente impiegata per i lavori;
- › documentazione fotografica di cui al precedente art. 16;
- › documentazione attestante l'avvenuto smaltimento presso discariche autorizzate.

In caso di omessa e/o incompleta trasmissione della predetta documentazione l'amministrazione non procederà alla liquidazione degli stati di avanzamento lavori.

Poiché l'I.A.C.P., oltre al proprio patrimonio gestisce anche immobili in nome e per conto di terzi, ai fini della contabilizzazione dei lavori potranno essere redatte diverse contabilità a seconda del canale di finanziamento, e di conseguenza l'impresa dovrà emettere diverse fatture.

Agli effetti della tenuta della contabilità l'appaltatore darà la più ampia collaborazione.

É fatto obbligo all'impresa appaltatrice consegnare all'Ufficio Manutenzione almeno entro i primi 10 giorni di ogni mese tutti i rapporti eseguiti nel mese precedente.

Quelli pervenuti dopo, saranno inseriti nella successiva scadenza.

ART. 23 – PAGAMENTO SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 4, D.P.R. 207/2010, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, con le modalità di cui all'articolo 124 del Regolamento, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 24 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' vietato la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante.

La cessione del credito è efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante se non rifiutato dalla stessa, con apposita comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 15 giorni dalla notifica del contratto medesimo.

In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto.

CAPO V – CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 25 – TENUTA DELLA CONTABILITA'

Agli effetti della tenuta della contabilità l'appaltatore darà la più ampia collaborazione.

Con cadenza minima di **due volte** la settimana e a richiesta del D.L., l'appaltatore ritirerà gli ordini emessi dall'I.A.C.P. rispettando le prescrizioni di cui agli artt. 16 e 17 del presente Capitolato.

ART. 26 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA

I prezzi unitari in base ai quali sotto deduzione dell'offerto ribasso d'asta saranno liquidati nel modo che segue:

a - per i lavori a misura:

la misurazione e la valutazione sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci dell'elenco prezzi; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e documenti allegati.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i

prezzi unitari netti risultanti dall'applicazione del ribasso d'asta offerto dalla stazione Appaltante in sede di gara, nei modi previsti dalla Autorità di Vigilanza 37/2000.

I prezzi medesimi, per lavori a misura, sono tutte condizioni del presente Capitolato Speciale, si intendono accettate dall'appaltatore in base ai calcoli di Sua convenienza a tutto Suo rischio e quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Le misurazioni si effettueranno in contraddittorio tra il rappresentante dell'impresa ed un funzionario dell'Amministrazione all'uopo designato. Le misure rilevate saranno riportate negli appositi libretti delle misure e registro di contabilità tenuti dalla D.L., firmati dalle parti, nei quali saranno indicate tutte le misurazioni e quanto altro necessita per la determinazione dei lavori.

Sulla base delle misurazioni e di quanto riportato nei libretti delle misure e nel registro di contabilità, il D.L., effettuerà la contabilizzazione delle opere effettuate nel periodo di riferimento, mediante emissione di uno stato d'avanzamento lavori. Nello stato d'avanzamento lavori, relativo al periodo di riferimento, saranno riportati solo e soltanto i lavori completamente ultimati.

Saranno ricompensati a misura, se non diversamente specificato, solo i lavori relativi agli interventi di manutenzione completamente ultimati e risultanti dagli Ordinativi d'intervento emessi dall'Ufficio preposto.

Nell'Ordinativo saranno indicati i dati identificativi della struttura, una breve descrizione dei lavori da eseguire, i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori.

L'Ordinativo sottoscritto dall'Assuntore o da un suo rappresentante autorizzato, costituisce il verbale di consegna di ogni intervento ed inizio lavori.

L'impresa, se non diversamente richiesto o disposto, secondo un orario concordato con il Direttore dei Lavori, dovrà presentarsi presso l'Ufficio preposto per:

- › il ritiro degli Ordinativi d'intervento (minimo due volte alla settimana);
- › relazionare sull'andamento dei lavori (una volta ogni 15 gg.);
- › la consegna dei rapportini lavori ultimati (una volta ogni 15 gg.);
- › ricevimento delle istruzioni sull'esecuzione dei lavori (quando necessario);
- › il coordinamento delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro (quando necessario);
- › consegna rapporti del mese precedente (entro i primi 10 gg. di ogni mese);
- › verifica budget annuale (entro i primi 10 gg. di ogni mese).

Resta inteso che l'Amministrazione, tramite un suo preposto, potrà in qualsiasi momento e senza preavviso effettuare dei sopralluoghi per verificare l'andamento dei lavori. All'atto della consegna dell'Ordinativo l'impresa è obbligata a controfirmare l'Ordinativo stesso per presa visione e consegna dei lavori.

b - per i lavori in economia:

Sarà retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata in cantiere.

Anche per i lavori in economia sarà emesso un ordinativo di intervento.

Saranno riconosciuti solo e soltanto le prestazioni di mano d'opera conseguenti a lavori di rilievo, misure, verifica, ripristino di guasti. I prezzi della mano d'opera da applicare saranno quelli del contratto provinciale di lavoro (paga più oneri) in vigore il giorno in cui viene effettuata la gara d'appalto, maggiorati del 26,5%, per spese generali ed utili d'impresa. Lo sconto offerto in sede di gara sarà applicato soltanto alla maggiorazione sopra indicata, mentre l'aliquota corrispondente alla tariffa oraria prevista dal contratto provinciale resta fissa ed invariata.

b1 - per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;

b2 - per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di trasporto attrezzi e utensili, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, benefici ecc. nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro ecc.;

b3 - per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ecc. tutto come sopra.

ART. 27 – VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti agli artt. 45, comma 8, artt. 161 e 162 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006.

Non sono riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere eseguite senza ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

ART. 28 – NUOVI PREZZI – REVISIONE PREZZI

Per la determinazione dei prezzi non contemplati in detti prezziari e che comunque si rendessero necessari nel corso dell'appalto, si farà riferimento alla legislazione in vigore art. 163 D.P.R. 207/2010.

I prezzi unitari derivanti da analisi assumeranno efficacia solo dopo che saranno raccolti in appositi verbali di concordamento Nuovi Prezzi da sottoporre all'approvazione degli organi competenti dell'Amministrazione (R.U.P.).

Ai sensi dell'art. 133, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e della L.R. 3/07 – art. 50, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi **revisione dei prezzi** e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 133, comma 4 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 29 – CONTROLLO PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI CON EVENTUALI DETRAZIONI

L'IACP controllerà che le riparazioni, sia in corso d'opera che all'ultimazione di esse, siano eseguite con l'impiego della mano d'opera, mezzi e materiali indicati nelle bollette contabili giornaliere riservandosi, in caso di discordanza di apportare le relative detrazioni.

Controllerà altresì che le riparazioni siano eseguite a regola d'arte e, per quanto riguarda l'impiego quantitativo della mano d'opera, che sia conforme alle prescrizioni impartite di cui all'art. 16, effettuando nel caso di cattiva esecuzione e di eccedente impiego di mano d'opera, le relative detrazioni oltre al risarcimento di eventuali danni all'Istituto.

CAPO VI – CAUZIONE E GARANZIE

ART. 30 – CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e dell'art. 54 comma 1 L.R. 03/07, a corredo dell'offerta è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta nei modi previsti dall'art. 75 sopracitato.

ART. 31 – GARANZIA FIDEJUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA)

Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), art. 54 comma 6 della L.R. 3/07 e dell'art. 123 del Regolamento di attuazione (D.Lgs 207/2010), è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo

contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso.

Essa può essere costituita mediante fidejussione bancaria, prestata da un istituto di credito abilitato, o mediante polizza assicurativa, rilasciata da compagnia di assicurazione regolarmente autorizzata; può inoltre essere prestata in valuta italiana per contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato italiano, valutati al corso del giorno del deposito presso la Tesoreria della Stazione appaltante.

Nel caso in cui venga prestata mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma n.2 del codice civile e al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La Stazione Appaltante può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, nonché qualora ricorrano le fattispecie disciplinate dall'art. 123 del Regolamento (D.P.R. 207/2010).

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, la garanzia fidejussoria sarà svincolata ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 ed art. 54 comma 6 della L.R. 3/07.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

ART. 32 – RIDUZIONE DELLE CAUZIONI

Gli importi delle cauzioni provvisoria e definitiva sono rispettivamente ridotti al 50 per cento, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 ed art. 54 comma 4 della L.R. 3/07, per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente (art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006).

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni di cui sopra sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria.

ART. 33 – GARANZIA FIDEJUSSORIA PER RATA DI SALDO

La fidejussione bancaria o assicurativa presentata a garanzia del pagamento anticipato della rata di saldo, sarà pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

ART. 34 – ASSICURAZIONI CAR

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 ed art. 54 comma 10 della L.R. 3/07, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o causa di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo al quale si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Tale copertura deve SEGUIRE LO SCHEMA TIPO 2.3. PUBBLICATO CON DECRETO 12.03.2004 N. 123 (G.U. 11.05.2004 – supplemento ordinario n. 89/L) integrato dalla RELATIVA SCHEDA TECNICA 2.3. PER LE SEGUENTI SOMME:

Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

Partita 1 – Opere ed impianti permanenti e temporanei

La somma assicurata è pari al valore di aggiudicazione dell'appalto.

Partita 2 – Opere ed impianti preesistenti

Trattandosi, in questo caso, di lavori di adeguamento e manutenzione, tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata è quantificata in € 100.000,00= (centomila/00).

Partita 3 – Costi di demolizione e sgombero

Trattandosi, in questo caso, di lavori di Manutenzione Ordinaria, la somma assicurata, è quantificata in € 10.000= (diecimila/00).

Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.

La garanzia assicurativa per la copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00= (cinquecentomila/00).

Il massimale dovrà essere coperto con la suddetta polizza: non saranno accettate coperture a secondo rischio. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" coperte dall'assicurazione si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

Con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, devono essere coperti i rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature ed opere provvisorie di cantiere. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 108 del Regolamento; la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO VII – DISCIPLINA SUBAPPALTO - MANODOPERA

ART. 35 – SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

ART. 36 – OSSERVANZA DELLE LEGGI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE PATRIMONIALE E LOTTA CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA

A norma delle leggi in materia di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità, prevenzione di carattere patrimoniale e misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, si procederà a risoluzione contrattuale qualora risulti che, nei confronti del titolare per le imprese individuali, di tutti gli Amministratori con poteri di rappresentanza

per le Società Commerciali e tutte le altre Società, di tutti gli Accomandatari per le Società in Accomandita Semplice, oltre che per il Direttore Tecnico, sia emesso provvedimento definitivo di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle Leggi 27.12.1956 n.1423 (art.3), 13.9.1982 n.646, 12.10.1982 n.726, 23.12.1982 n.936 e 19.3.1990 n.55 come successivamente modificata ed integrata.

ART. 37 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione collettiva e di utilizzo della manodopera, oltre a quanto di seguito specificato:

- a) l'Impresa L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore a Caserta per il tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti;
- b) l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- c) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica ed aziendale;
- d) l'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento della rata di saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né ha titolo a risarcimento di danni.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 38 – NORME PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme, vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. 9 aprile 2015 n. 8, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Nella determinazione dell'importo a base d'asta, la Stazione Appaltante ha considerato l'incidenza per l'adozione delle misure di protezione collettive ed individuali.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione Lavori:

- › la denuncia di inizio lavori agli Enti previdenziali ed assistenziali INPS, INAIL, Cassa Edile (od analoghe);
- › la copia dei versamenti contributivi agli Enti previdenziali ed assistenziali INPS ed INAIL;
- › la copia delle denunce salariali e dei versamenti contributivi effettuati alla Cassa Assistenziale con le modalità di cui alla legge citata al precedente capoverso, in quanto applicabile.

La denuncia di inizio lavori. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

Per le Imprese che operano per la prima volta in Provincia di Caserta, il documento attestante l'avvenuta denuncia alla Cassa Edile od analoghe da presentare prima dell'inizio lavori, deve essere quello della Cassa della Provincia di provenienza dell'Impresa.

A decorrere dal 2° periodo di paga le copie dei versamenti da produrre, dovranno essere della Cassa Edile di Caserta.

I versamenti contributivi. Le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, effettuati ad INPS ed INAIL, nonché le copie delle denunce salariali e dei versamenti dovuti agli organismi paritetici di settore previsti dalla contrattazione collettiva (Cassa Edile di Caserta od analoghe) effettuati con le modalità di cui alla succitata legge, in quanto applicabile, dovranno essere presentate con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento. Tale obbligo riguarda sia i versamenti contributivi dell'Appaltatore, che quelli delle Imprese subappaltatrici. Le mancate tempestive comunicazioni di cui sopra potranno dar luogo alla sospensione dei pagamenti.

ART. 39 – PIANI DI SICUREZZA

E' fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre, per singole lavorazioni specifiche e nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri, e comunque prima dell'inizio dei lavori, **il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza** art. 131 del D.Lgs. 163/2006 fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. L'Appaltatore è obbligato, quindi, ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza sostitutivo e di coordinamento da Lui stesso predisposto ai sensi del decreto legislativo n.81/08.

ART. 40 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore, prima dell'inizio delle singole lavorazioni, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell'art. 89 comma h del D.Lgs. 81/08. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 81/08, e contiene inoltre le notizie con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Eventuali subappaltatori, prima dell'inizio delle proprie attività all'interno del cantiere, dovranno predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori un proprio piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del comma precedente.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo, previsto dall'articolo 131 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e può essere aggiornato.

ART. 41 – RAPPORTI TRA APPALTATORE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

L'Appaltatore, all'atto della firma del Verbale di Consegna dei lavori, dovrà indicare per scritto alla Direzione Lavori il nome del Direttore Tecnico e/o il nome della Persona designata dall'Appaltatore nel caso in cui il Direttore Tecnico non intenda seguire personalmente tutte le operazioni di cantiere.

La Persona designata dall'Appaltatore dovrà essere costantemente presente in cantiere, costituirà il riferimento per la Direzione Lavori, per l'eventuale coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, e per i funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza o all'erogazione dei Servizi e dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovrà essere comunicato alla Direzione Lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione

La Persona designata dall'Appaltatore, dovrà conservare e mettere a disposizione delle autorità competenti i documenti per i quali sussiste l'obbligo di legge o derivante dal presente capitolato.

In modo particolare, dovranno essere disponibili in buono stato copie o originali di:

1. Piano di sicurezza, o sostitutivo, ed il piano operativo per la sicurezza del cantiere;
2. Registro Infortuni vidimato dall'A.S.L.;
3. Giornale dei Lavori;
4. Registro delle Presenze.

La persona designata dall'Appaltatore dovrà compilare, sotto la propria responsabilità, il Registro delle Presenze in cantiere degli operai dell'Appaltatore, degli operai delle imprese subappaltatrici, dei lavoratori autonomi che intervengono in qualità di subappaltatori o di fornitori, la cui commessa preveda anche la posa in opera. Il Registro dovrà essere tempestivamente aggiornato con frequenza giornaliera. Dei lavoratori dipendenti dovrà essere riportato nome, cognome, Ditta di appartenenza e numero di posizione nel Libro Matricola. Per i lavoratori autonomi; dovrà essere riportato il solo nome e cognome, nel caso di subappaltatori e anche la ragione sociale e partita IVA, nel caso di fornitori.

La Direzione Lavori e/o l'eventuale coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione potrà compiere a campione accertamenti dell'identità personale degli operai presenti in cantiere ed ordinare l'immediato allontanamento di coloro che non risultassero iscritti nel Registro delle Presenze.

Non saranno ammessi ritardi che impediscano le operazioni di verifica da parte della Direzione Lavori e/o dell'eventuale coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, o degli ispettori degli Enti preposti alla vigilanza.

Si precisa che il numero degli addetti in cantiere, risultante dal Registro delle Presenze, dovrà essere inferiore o uguale al numero dei lavoratori risultanti dalle dichiarazioni rilasciate dalla Cassa Edile di Caserta (od omologhe) alle Imprese operanti nel cantiere medesimo e che applichino i contratti collettivi di lavoro del settore edile.

La Direzione Lavori e/o l'eventuale coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, oltre alla verifica del Registro delle Presenze succitato, potrà richiamare l'impresa al rispetto della normativa antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza. In caso di mancato riscontro, la Direzione Lavori potrà richiedere l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza e/o procedere alla messa in mora con conseguente risoluzione del contratto.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO IX – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 42 – CONTENZIOSO - FORO DI COMPETENZA

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori

e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.

Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra descritto e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita a un arbitrato ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 163/2006.

Il collegio arbitrale, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all'art. 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, nonché l'obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all'allegato al predetto regolamento.

In ogni caso si provvederà alla nomina di un collegio arbitrale di tre componenti, nominati uno per ogni parte contraente e il terzo di comune accordo ovvero, in caso di mancato accordo nei termini già indicati, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell'albo previsto dal regolamento di cui al D.lgs.207/2010. Ai giudizi costituiti si applicano le norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 dicembre 2000, n. 398.

La procedura di cui ai punti precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento, nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini citati in precedenza sono dimezzati.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Il foro di competenza per gli eventuali contenziosi è quello di S. Maria C.V. (CE).

CAPO X – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 43 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori (in corrispondenza della scadenza contrattuale) e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

ART. 44 – ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo s'intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a

verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto nei documenti contrattuali.

ART. 45 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO XI – NORME FINALI

ART. 46 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore esegue i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti della Committente e di terzi; pertanto sarà obbligo di adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

ART. 47 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui all'art.16 del Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., al regolamento generale ed altri specificati nel presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, privati, Provincia, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
2. l'isolamento delle linee elettriche e telefoniche;
3. le opere provvisorie per garantire l'agibilità agli alloggi ed ai negozi e l'incolumità, per tutta la durata dei lavori, delle persone;
4. la costruzione entro i cortili di idoneo recinto atto a contenere gli impianti per l'esecuzione delle opere e il deposito dei materiali;
5. il mantenimento e la conservazione del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprietà dell'Istituto che saranno consegnate all'appaltatore;
6. la fornitura di acqua;
7. l'accesso al personale di qualunque altra Ditta alla quale siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto e l'uso dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte;
8. la protezione degli infissi, griglie, antini, barriere balconi con materiale idoneo, cosicché alla fine dei lavori presentino l'aspetto e la pulizia originali;
9. la formazione di campionature e saggi dove occorrenti;
10. la dotazione di mezzi di trasporto per il trasloco degli operai e dei materiali e mezzi d'opera nelle singole località di impiego;
11. gli oneri di trasferta degli operai;
12. l'obbligo e relativi oneri per lo scarico dei materiali di risulta (quali: materiali aridi, legname,

masserizie, immondizie varie, ecc.) in apposite cave autorizzate;

13. l'impresa dovrà disporre che un caposquadra o un assistente sia a completa disposizione della D.L. per ogni incombenza necessaria a visite, sopralluoghi, misurazioni, controlli vari, ecc. nonché al controllo giornaliero e stesura dei documenti di contabilità quali: giornalieri, liste in economia, e quanto altro necessario con accollo del relativo onere economico derivante;
14. la reperibilità continuativa compreso le giornate di sabato, festive e non lavorative mediante recapito telefonico con servizio ininterrotto per la ricezione di eventuali segnalazioni da parte della Direzione Lavori. Gli interventi conseguenti le chiamate dovranno essere effettuate tempestivamente in base alle reali necessità segnalate dopo adeguata verifica in luogo;
15. la puntuale segnalazione all'I.A.C.P. delle chiamate pervenute direttamente dalle utenze e degli eventuali interventi effettuati;
16. la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'esecuzione dei lavori, in quantità e dimensioni di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori;
17. la manodopera, gli attrezzi, i macchinari, gli strumenti e i materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudazione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all'approvazione del collaudo;
- 18. consegna, entro il giorno 10 di ogni mese, di un prospetto riepilogativo dei lavori eseguiti nel mese precedente, con l'indicazione dei relativi importi.**

Per quanto concerne la prevenzione dell'insorgere di contestazioni con proprietari di unità immobiliari adiacenti al sito d'intervento, prima dell'avvio dei lavori, il Direttore Tecnico dell'Appaltatore o un suo delegato ed il Direttore dei Lavori dovranno compiere un sopralluogo presso gli alloggi adiacenti all'intervento al fine di constatare, compatibilmente con l'autorizzazione dei proprietari e auspicabilmente con il loro apporto, la consistenza delle strutture e delle finiture. Del sopralluogo sarà redatto verbale, corredato da documentazione fotografica, sottoscritto dalle parti e possibilmente anche dai terzi interessati.

ART. 48 – IMPOSTE - TASSE - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

1. le spese contrattuali e i diritti di segreteria;
2. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti, con esclusione dei contributi di allacciamento definitivo alle società erogatrici di energia elettrica, acqua e gas;
3. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) così come regolata dalla legge vigente.

Tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO XII – PRESCRIZIONI NORMATIVE

ART. 49 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATI

Per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni del presente Capitolato e suoi allegati, l'esecuzione delle opere in appalto è soggetta all'osservanza:

- a) del capitolato generale di appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n.145 (per la parte ancora in vigore);
- b) del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii.;
- c) della legge 20.03.1865 n.2248 allegato F, per quanto applicabile;
- d) dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990 n.55 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) del regolamento generale approvato con D.Lgs 207/2010 e ss.mm.ii.;
- f) del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81;
- g) della L.R. nr. 3 del 15 marzo 2007.

ART. 50 – NORME TECNICHE

L'esecuzione dei lavori di che trattasi sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni tecniche che verranno impartite di volta in volta dall'Ufficio Manutenzione, con particolare riguardo al numero degli operai da impiegare, alla loro qualifica e ai metodi da seguire.

L'impresa appaltatrice dovrà programmare con l'Ufficio Manutenzione, in base agli ordini impartiti, i vari interventi specifici ed organizzare i carichi di lavoro del proprio personale addetto nel rispetto dei tempi e delle esigenze.

ART. 51 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli del Capo XIII "Qualità e provenienza dei materiali" del presente Capitolato Speciale d'Appalto, gli art. 16-17 del Capitolato Generale d'Appalto e art. 167 del D.P.R. 207/2010.

ART. 52 – MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

L'esecuzione di qualsiasi lavoro dovrà avvenire secondo le particolari prescrizioni impartite all'atto esecutivo dalla D.L. e dovrà corrispondere esattamente ai modi indicati nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi del Ministero dei LL.PP.

ART. 53 – LAVORI FUORI ORARIO

I lavori fuori orario dovranno essere subordinati alle Leggi, ai permessi ed ai relativi regolamenti sul riposo settimanale e sull'orario di lavoro, nonché alle prescrizioni sui contratti collettivi di lavoro ed alle opere equiparate.

CAPO XIII – QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

ART. 54 – QUALITÀ E PROVENIENZA DELLE FORNITURE

1. ASPETTI GENERALI

Tutto il materiale agrario (terra di coltivo, concimi, torba, ecc.) e il materiale vivaistico (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per lo svolgimento del servizio, deve essere delle migliori qualità, senza difetti. S'intende che la provenienza sarà liberamente scelta dall'Impresa purché, a giudizio insindacabile della D.L., i materiali siano riconosciuti accettabili.

La Ditta è obbligata a notificare in tempo utile all'I.A.C.P. la provenienza dei materiali. La Ditta dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite non ritenute conformi. L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata

come accettazione definitiva: l'Ente si riserva infatti la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione nel cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese della Ditta, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati negli atti di cui al presente appalto e dalle norme vigenti. In ogni caso la Ditta, pur avendo ottenuto l'approvazione dei materiali, resta totalmente responsabile della buona riuscita del servizio. La Ditta fornirà tutto il materiale (agrario, vegetale ed accessorio) nelle quantità necessarie alla realizzazione delle opere previste.

I materiali da impiegare nei lavori dovranno avere le caratteristiche di cui ai punti seguenti.

2. MATERIALE VIVAISTICO

a) Generalità

Per materiale vivaistico si intende tutto il materiale vegetale (alberi, piante arbustive, piante erbacee, ecc.) occorrente per l'esecuzione delle opere a verde. Detto materiale deve provenire da produttori autorizzati ai sensi delle leggi vigenti. La Ditta deve sempre dichiararne la provenienza all'I.A.C.P.. Le caratteristiche richieste per tale materiale tengono conto anche di quanto definito dallo standard qualitativo adottato dalle normative Europee in materia. L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare, unitamente alla Ditta, visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facoltà di scartare quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente capitolato in quanto non conformi ai requisiti che garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare.

Autenticità della varietà: le piante devono essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei a garanzia della rispondenza genetica e verticale. Le etichette devono riportare il nome della specie e della cultivar, nome del produttore, classe di circonferenza del tronco.

Stato di sanità: le piante devono essere sane, immuni da attacchi, in corso o progressi, di malattie crittogamiche, di insetti e malattie da virus, senza sintomi di danni da urti, scortecciamenti, legature, ustioni sa sole. Il fogliame deve essere integro, privo di lesioni, macchie o alterazioni del colore naturale.

Norme colturali d'allevamento: la fornitura deve essere accompagnata da nome e ragione sociale del produttore, attestazione delle condizioni di allevamento e delle lavorazioni colturali (numero dei trapianti, data ultimo trapianto, spaziatura dei soggetti in vivaio, data di espianto). Prima della messa a dimora tutte le piante potranno essere visionate dall'Istituto per accertare la rispondenza ai requisiti indicati. Le ispezioni riguardano nel dettaglio ai seguenti aspetti:

- › zolla e apparato radicale;
- › morfologia e proporzioni della chioma;
- › difetti strutturali;
- › lesioni e/o alterazioni di natura parassitaria;
- › rispondenza ai requisiti tecnico-progettuali (rispondenza varietale, diametro del tronco, altezza dell'impalcatura, ecc.).

b) Requisiti progettuali

Le piante devono essere omogenee per caratteri genetici e morfologici; devono essere conformi a quanto già esistente e/o alle esigenze del sito e per quanto riguarda le seguenti caratteristiche:

Piante a portamento cespuglioso tipo arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia caduca, sempreverdi, piante da siepe) non devono mai avere portamento "filato", l'altezza della chioma deve essere proporzionata al suo diametro e a quello del fusto. Per quanto riguarda l'apparato radicale, valgono le prescrizioni specificate a proposito degli Alberi, nella parte seconda.

SPECIE E RISPONDENZA GENETICA: genere, specie, cultivar ecc.

FORMA D'ALLEVAMENTO: a cespuglio, piramide, alberello, palloncino ecc.

ALTEZZA SOPRA IL TERRENO NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI: densamente ramificante sino dalla base, a 2-4 fusti ramificanti sino dalla base, ecc.

PREPARAZIONE: a radice nuda, in zolla, in vaso.

3. TRASPORTO E DEPOSITO DELLE PIANTE

La Ditta dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie affinché le piante arrivino sul luogo di piantagione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico e scarico atti a preservarle da danni ai rami e corteccia o dal disseccamento. Durante il trasporto le zolle non devono frantumarsi né essiccarsi.

Giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo da evitare loro ogni danno.

La Ditta curerà che le zolle delle piante che non possono essere messe a dimora immediatamente non subiscano surriscaldamento o disidratazione. Le piante saranno pertanto sistemate in un luogo all'ombra e le zolle saranno tenute costantemente al giusto tenore di umidità. Nel caso in cui le piante non possano venire impiegate per un periodo piuttosto lungo, saranno sistemate in posizione obliqua in fosse o trincee predisposte allo scopo e ricoperte con terra sciolta o sabbia.

4. GARANZIA DI ATTECCHIMENTO

L'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 150 gg. a decorrere dall'inizio della prima vegetazione successiva alla messa a dimora, fatte salve le normali operazioni colturali e l'irrigazione, le piante si presentino in buone condizioni vegetative, sane senza sintomi di deperimento o di avvizzimento.

Per le piante messe a dimora durante il periodo vegetativo la durata della garanzia è di 1 anno.

L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio fra l'Istituto e la Ditta alla scadenza del periodo sopra definito. Le piante non attecchite devono essere sostituite a carico della Ditta, senza nessun onere per l'Ente.

ART. 55 – CAMPIONATURA DEI MATERIALI

Entro il termine di 30 gg dalla stipula del contratto, l'Assuntore dovrà predisporre quanto necessario per la campionatura delle essenze. A tale scopo, l'Assuntore dovrà consegnare l'elenco dei principali materiali da installare, le relative certificazioni e dati tecnici. Tutto il materiale cartaceo dovrà essere opportunamente ordinato e fascicolato.

È fatto assoluto divieto di installare materiali non preventivamente approvati.

ART. 56 – IMPIANTI PROVVISORI

Qualora i tempi d'arresto del servizio, necessari per la realizzazione degli interventi, siano incompatibili con le esigenze del Committente, l'Impresa è tenuta a realizzare, all'interno dell'area oggetto dell'intervento, eventuali impianti provvisori atti a garantire la continuità delle attività nella massima sicurezza, assumendosi piena responsabilità sull'idoneità normativa e funzionale di tali impianti.

ART. 57 – SMANTELLAMENTI

I componenti dei quali non è previsto l'utilizzo, devono essere recuperati dalla Ditta Appaltatrice e messi a disposizione della D.L., che potrà disporre il loro trasporto a magazzino o alla discarica. In entrambi i casi, i relativi oneri sono integralmente a carico dell'Impresa, e devono essere compresi nel prezzo formulato in offerta.

ART. 58 – RESPONSABILITÀ RELATIVE ALLA SICUREZZA

Con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e dei locali (verbale di inizio lavori) e per tutta la durata del contratto, l'intera responsabilità civile e penale per danni o infortuni derivanti da eventi collegati alle lavorazioni ed installazioni realizzate, è unicamente a carico dell'Impresa Appaltatrice.

ART. 59 – PRESCRIZIONI NON SPECIFICATE NEL PRESENTE CAPITOLATO

Per ogni prescrizione di carattere generale o normativo, nonché per ogni modalità d'esecuzione delle opere o per ogni prescrizione sui materiali o sui metodi di misurazione non descritta per brevità nel presente Capitolato d'Appalto si farà riferimento alla normativa vigente per le opere pubbliche, con particolare riferimento al Capitolato Programma Tipo del Ministero dei LL.PP.

INDICE

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	1
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO – CATEGORIA SPECIALISTICA.....	1
ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO- VARIAZIONE DELLE OPERE E DELLE SPESE	1
ART. 3 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....	2
ART. 4 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	2
ART. 5 – TIPI DI INCARICHI.....	2
ART. 6 – REPERIBILITA'.....	2
ART. 7 – OPERE SCORPORATE.....	2
ART. 8 – OPERE DA ESEGUIRE A MISURA.....	2
ART. 9 – OPERE DA ESEGUIRE IN ECONOMIA.....	3
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	3
ART. 10 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	3
ART. 11 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	3
ART. 12 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	3
ART. 13 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DIREZIONE TECNICA.....	4
CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	4
ART. 14 – CONSEGNA E INIZIO LAVORI.....	4
ART. 15 – DURATA DELL'APPALTO.....	5
ART. 16 – ORDINATIVI DEI LAVORI.....	5
ART. 17 – TEMPI DI ESECUZIONE.....	5
ART. 18 – PENALI IN CASO DI RITARDO.....	6
ART. 19 – ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCSSIONE DEL CONTRATTO.....	6
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA.....	7
ART. 20 – ANTICIPAZIONE – PAGAMENTI IN ACCONTO.....	7
ART. 21 – ELENCO DEI PREZZI UNITARI.....	8
ART. 22 – PAGAMENTI IN ACCONTO.....	8
ART. 23 – PAGAMENTO SALDO.....	9
ART. 24 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....	9
CAPO V – CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	9
ART. 25 – TENUTA DELLA CONTABILITA'.....	9
ART. 26 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA.....	9
ART. 27 – VARIAZIONE DEI LAVORI.....	11
ART. 28 – NUOVI PREZZI – REVISIONE PREZZI.....	11
ART. 29 – CONTROLLO PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI CON EVENTUALI DETRAZIONI.....	11
CAPO VI – CAUZIONE E GARANZIE.....	11
ART. 30 – CAUZIONE PROVVISORIA.....	11
ART. 31 – GARANZIA FIDEJUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA).....	11
ART. 32 – RIDUZIONE DELLE CAUZIONI.....	12
ART. 33 – GARANZIA FIDEJUSSORIA PER RATA DI SALDO.....	12
ART. 34 – ASSICURAZIONI CAR.....	12

CAPO VII – DISCIPLINA SUBAPPALTO - MANODOPERA	13
ART. 35 – SUBAPPALTO	13
ART. 36 – OSSERVANZA DELLE LEGGI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE PATRIMONIALE E LOTTA CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA.....	13
ART. 37 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA.....	14
CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	14
ART. 38 – NORME PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE	14
ART. 39 – PIANI DI SICUREZZA.....	15
ART. 40 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	15
ART. 41 – RAPPORTI TRA APPALTATORE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE.....	16
CAPO IX – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	16
ART. 42 – CONTENZIOSO - FORO DI COMPETENZA	16
CAPO X – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	17
ART. 43 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	17
ART. 44 – ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.....	17
ART. 45 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.....	18
CAPO XI – NORME FINALI.....	18
ART. 46 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	18
ART. 47 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	18
ART. 48 – IMPOSTE - TASSE - SPESE CONTRATTUALI.....	19
CAPO XII – PRESCRIZIONI NORMATIVE.....	19
ART. 49 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATI.....	19
ART. 50 – NORME TECNICHE	20
ART. 51 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	20
ART. 52 – MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO	20
ART. 53 – LAVORI FUORI ORARIO	20
CAPO XIII – QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI.....	20
ART. 54 – QUALITÀ E PROVENIENZA DELLE FORNITURE.....	20
ART. 55 – CAMPIONATURA DEI MATERIALI	22
ART. 56 – IMPIANTI PROVVISORI.....	22
ART. 57 – SMANTELLAMENTI	22
ART. 58 – RESPONSABILITÀ RELATIVE ALLA SICUREZZA	22
ART. 59 – PRESCRIZIONI NON SPECIFICATE NEL PRESENTE CAPITOLATO	22